



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) TINA         | Presidente                                                |
| (MI) BARTOLOMUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) RIZZO        | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) CORNO        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) COLOMBO      | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) COLOMBO

Seduta del 19/12/2024

### FATTO

L'associazione riconosciuta ricorrente si duole del fatto che l'intermediario convenuto avrebbe erroneamente bloccato l'incasso di un bonifico di € 10.550,00, di cui essa era beneficiaria, bonifico effettuato con valuta 27 dicembre 2022 da parte di una società russa.

Il blocco del bonifico – le cui ragioni sono desumibili sulla scorta delle interlocuzioni intercorse tra le parti in sede stragiudiziale – sarebbe riconducibile, ad opinione della ricorrente, ad un'erronea interpretazione fornita dall'intermediario convenuto delle misure restrittive contenute nel Regolamento (UE) 833/2014, ed inflitte a seguito dell'invasione dell'Ucraina, da parte della Federazione Russa.

Secondo la ricorrente, infatti, il pagamento in questione, a suo dire erroneamente bloccato, non sarebbe ricompreso, in ragione della sua causale (contributo alla gestione della segreteria di un comitato tecnico ISO\*\*\*), nel perimetro di quelli vietati in conseguenza delle misure restrittive sopra menzionate.

Ciò premesso, la ricorrente chiede *“conferma della corretta interpretazione data (...) al Regolamento 833/2014, ossia che la normazione tecnica volontaria non ricada tra le attività sanzionate (...)”*.



L'intermediario, al quale il ricorso è stato tempestivamente comunicato, non ha presentato le proprie controdeduzioni.

## DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile *ratione materiae*.

In primo luogo va comunque ribadito che l'ABF è un Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, e – come tale – non può essere investito della funzione di rendere meri pareri o consulenze, come invece nel caso di specie viene sollecitato a fare, sulla scorta di un'interpretazione squisitamente letterale della domanda formulata nelle conclusioni del ricorso.

In ogni caso, anche a voler prescindere da siffatta interpretazione letterale, e a voler dunque considerare il ricorso come inteso ad ottenere una declaratoria di illegittimità della condotta della banca convenuta, esso non può comunque essere vagliato nel merito.

Questo Collegio infatti, con la decisione n. 1663/23, resa in un caso del tutto analogo (nel quale cioè era controversa l'inclusione, o meno, di un pagamento bloccato per tale ragione dall'intermediario, in quella sede convenuto, nel perimetro delle operazioni vietate in virtù delle sanzioni inflitte a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa), ha già avuto modo di escludere la propria competenza per materia, allorché la soluzione del caso concreto dipenda – come pure nella presente fattispecie – dalla soluzione di questioni interpretative rientranti in plessi normativi differenti da quello sul quale esso è chiamato a svolgere il proprio sindacato.

In detta decisione – alla quale si intende dare continuità – veniva richiamato un principio peraltro già espresso per la materia tributaria da Coll. Milano n. 16163/22, ma applicabile senza dubbio anche alla materia qui controversa, principio secondo il quale, quando la domanda è connessa “*a profili inerenti all'applicazione in concreto della normativa fiscale e, quindi, necessitanti di un sindacato in concreto della fattispecie alla luce del regime tributario*”, la stessa “*fuoriesce dalla competenza ratione materiae dell'Arbitro, in quanto la valutazione inerente all'esistenza e alla quantificazione del rimborso richiesto involge comunque, senza che il Collegio possa esprimersi sul merito, l'esame della normativa tributaria*”.

*Mutatis mutandis*, ritiene il Collegio di dover ribadire che il medesimo principio vada applicato anche nel caso di specie, posto che, al pari della normativa tributaria, anche quella del diritto internazionale e del diritto doganale va ritenuta estranea alla sfera di competenza per materia dell'ABF.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA